



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Affari e relazioni istituzionali

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung Europa-Angelegenheiten



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione Affari comunitari



Monitoraggio
della normativa dell'Unione europea
n. 1 - 2 (gennaio – febbraio 2012)

SOMMARIO

FORMAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA	3
SEGNALAZIONE NOVITÀ	3
<i>NUOVE PROPOSTE MONITORATE</i>	3
<i>PROPOSTE IL CUI ITER SI È CONCLUSO</i>	4
<i>MONITORAGGIO DEI PROCESSI DECISIONALI - SCHEDA RIASSUNTIVA</i>	5
<i>SCHEDA ANALITICHE DEI PROCESSI MONITORATI</i>	15
ATTUAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA	45
SEGNALAZIONE NOVITÀ	45
<i>NUOVE DIRETTIVE DI INTERESSE PROVINCIALE</i>	45
<i>DIRETTIVE MONITORATE RECEPITE</i>	47
MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA	48
<i>SCHEDA RIASSUNTIVA PROCESSI DI RECEPIMENTO MONITORATI</i>	48
<i>SCHEDA ANALITICHE DEI PROCESSI DI RECEPIMENTO</i>	50
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA	55
SEGNALAZIONE NOVITÀ	55

FORMAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Segnalazione novità

NUOVE PROPOSTE MONITORATE

- *Nessuna novità da segnalare*



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento affari e relazioni istituzionali

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung Europa-Angelegenheiten



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione Affari comunitari

PROPOSTE IL CUI ITER SI È CONCLUSO

- *Nessuna novità da segnalare*



➤ **MONITORAGGIO DEI PROCESSI DECISIONALI - SCHEDA RIASSUNTIVA**

AGRICOLTURA	5
AMBIENTE	8
ENERGIA	10
MERCATO INTERNO	10
POLITICA REGIONALE	11
POLITICA SOCIALE	13

DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
AGRICOLTURA				
COM (2010) 0375 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio	Modifica la direttiva 2001/18/CE introducendo la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare, a determinate condizioni, la coltivazione di OGM su tutto il loro territorio o parte di esso	Nessuna	In attesa di decisione del Consiglio <i>ITER</i> ⇌ SCHEDA	
COM (2010) 733 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli	Propone di aiutare i produttori agricoli nella comunicazione agli acquirenti e ai consumatori delle caratteristiche e delle modalità di produzione dei loro prodotti, al fine di garantire una concorrenza leale per gli agricoltori	Nessuna	In attesa di decisione del PE	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	e prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto, la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato interno		<i>ITER</i> ⇨ SCHEDA	
COM (2011) 525 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine	La proposta modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi relativi all'identificazione dei bovini e all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, introducendo anche nuove disposizioni (in particolare relative al termine per l'applicazione dei mezzi di identificazione, all'identificazione di animali provenienti da paesi terzi, all'identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro, alla rimozione o sostituzione dei mezzi di identificazione, alla formazio-	Nessuna	In attesa di decisione del PE <i>ITER</i> ⇨ SCHEDA	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	ne)			
<p>COM (2011) 625 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento pagamenti diretti)</p> <p>COM (2011) 626 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)</p> <p>COM (2011) 627 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento sviluppo rurale)</p> <p>COM (2011) 628 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale)</p> <p>COM (2011) 629 Proposta di regolamento del Consiglio</p>	La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale) delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione ha presentato un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020.	Nessuna	In attesa di decisione del PE	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
<p>recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli</p> <p>COM (2011) 630 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013</p> <p>COM (2011) 631 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori</p>				
AMBIENTE				
<p>COM (2006) 0232 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE</p>	<p>La decisione n. 1600/2002/CE che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente prevede tra i suoi obiettivi la tutela delle risorse naturali e l'incentivazione di un utilizzo sostenibile del suolo. La presente proposta di direttiva è finalizzata a proteggere il suolo e preservarne la capacità</p>	<p>Nessuna</p>	<p>In attesa di decisione del Consiglio</p>	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	di svolgere indispensabili funzioni ambientali, socio-economiche e culturali. Il testo è fondato sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga"			
COM (2008) 810 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	Gli obiettivi specifici della proposta di direttiva, che procede ad una revisione della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono: – ridurre i costi amministrativi tramite l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi superflui, senza abbassare il livello di tutela dell'ambiente; – migliorare l'efficacia e l'attuazione della direttiva garantendo un maggiore rispetto delle disposizioni e riducendo comportamenti opportunistici (il cosiddetto <i>freeriding</i>); – ridurre gli impatti sull'ambiente della raccolta, del trattamento e del re-	Decisione del PE (II lettura)	<i>ITER</i> ⇌ SCHEDA In attesa di decisione del Consiglio	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	cupero dei RAEE fino a livelli che permettano di ottenere i maggiori benefici per la società		<i>ITER</i> ⇌ SCHEDA	
ENERGIA				
COM (2011) 370 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE	Stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di un risparmio del 20% di energia primaria nel 2020 e di gettare le basi per realizzare ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica dopo tale data. Stabilisce inoltre norme atte a rimuovere gli ostacoli e a superare alcune carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia.	Nessuna	In attesa di decisione del PE <i>ITER</i> ⇌ SCHEDA	
MERCATO INTERNO				
COM (2008) 396 Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE)	La proposta di regolamento concernente lo statuto della società privata europea è parte di un pacchetto di misure finalizzate ad assistere le	Nessuna	In attesa di decisione del Consiglio	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	piccole e medie imprese per migliorare le loro performance nel mercato		<i>ITER</i> ⇌ SCHEDA	
COM (2011) 895 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali	La proposta di direttiva sugli appalti e la proposta di nuova direttiva degli appalti in alcuni servizi pubblici, sostituiranno le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo in materia di appalti pubblici dell'Unione europea		In attesa di decisione del PE	
COM (2011) 896 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici	La proposta di direttiva sugli appalti e la proposta di nuova direttiva degli appalti in alcuni servizi pubblici, sostituiranno le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo in materia di appalti pubblici dell'Unione europea		<i>ITER</i> ⇌ SCHEDA	
COM (2011) 897 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione	La direttiva istituisce norme relative alle procedure d'appalto applicate da amministrazioni aggiudicatrici per le concessioni (lavori o servizi) il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate		In attesa di decisione del PE	
POLITICA REGIONALE				
COM (2011) 615 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari	La proposta di regolamento istituisce una serie di norme comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo eu-	Nessuna	In attesa di decisione del PE	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
<p>ri marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006</p>	<p>ropeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è volto a rilanciare attraverso il sostegno agli investimenti la crescita e l'occupazione in Europa e, oltre a quella in esame, comprende anche le seguenti proposte:</p> <ul style="list-style-type: none">- tre regolamenti specifici per il FERS (COM(2011) 614), il FSE (COM (2011) 607) e il Fondo di coesione (COM (2011) 612);- due regolamenti concernenti l'obiettivo cooperazione territoriale europea (COM (2011) 611) e il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM (2011) 610);- due regolamenti sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 608) e sul Programma per il			



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	cambiamento sociale e l'innovazione (COM (2011) 609)		<i>ITER</i> ⇌ SCHEDA	
POLITICA SOCIALE				
COM (2008) 426 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale	La proposta mira ad attuare il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. Istituisce un quadro per il divieto della discriminazione fondata su tali motivi e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione. La proposta completa l'attuale quadro normativo CE, applicabile alla sfera lavorativa e alla formazione professionale, che vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale	Nessuna	In attesa di decisione del Consiglio <i>ITER</i> ⇌ SCHEDA	
COM (2008) 637 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modi-	La proposta ha lo scopo di migliorare la protezione offerta alle lavoratrici ge-	Nessuna	In attesa di decisione del Consiglio	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
fica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	stanti, puerpere o in periodo di allattamento, modificando la direttiva 92/85/CEE		<i>ITER</i> ⇌ SCHEDA	



SCHEDE ANALITICHE DEI PROCESSI MONITORATI

COM (2010) 0375

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/18/CE PER QUANTO CONCERNE LA POSSIBILITÀ PER GLI STATI MEMBRI DI LIMITARE O VIETARE LA COLTIVAZIONE DI OGM SUL LORO TERRITORIO

<i>Settore:</i>	Agricoltura	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Agricoltura e alimentazione Progetto di atto normativo trasmesso in data 23 luglio 2010 Progetto di parere del Comitato delle Regioni trasmesso in data 20 dicembre 2010	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo
<i>Base giuridica:</i>	Art. 114 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	13 luglio 2010	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/1623/2010) – CDR (CDR/2010/338)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
SINTESI DELLA PROPOSTA: La direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, definiscono un quadro giuridico completo per l'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM), pienamente applicabile agli OGM da utilizzare nell'UE ai fini della coltivazione come sementi o altri materiali di moltiplicazione delle piante. Quando un OGM è autorizzato ai fini della coltivazione a norma del quadro legislativo dell'UE sugli OGM e soddisfa, per quanto concerne la varietà da immettere in commercio, le prescrizioni della legislazione UE sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli Stati membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, tranne alle condizioni definite nella legislazione dell'UE.		



L'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione trattata in modo più approfondito dagli Stati membri, a livello centrale o a livello regionale e locale. Gli Stati membri devono poter adottare misure per limitare o vietare la coltivazione di tutti o di taluni OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso per motivi legati all'interesse pubblico diversi da quelli già previsti dalle norme UE armonizzate, che contemplano già procedure per tener conto dei rischi per la salute e per l'ambiente che un OGM destinato alla coltivazione potrebbe comportare. Tali misure devono inoltre essere conformi ai trattati, in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non e gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali pertinenti dell'Unione, in particolare quelli nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione volta a modificare la legislazione vigente in modo tale da accordare agli Stati membri una maggiore libertà di decidere in merito alle possibilità di limitare o vietare sul loro territorio le colture di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati a livello dell'Unione europea; si compiace inoltre dell'apertura rappresentata dalla possibilità di tener conto di altri ordini di motivi (sociali, etici, di sostenibilità, ecc.) per vietare la coltivazione di OGM su un determinato territorio; chiede in particolare alla Commissione di precisare le esigenze e i criteri relativi all'attuazione delle nuove misure di limitazione eventualmente adottate e sottolinea l'imprescindibile necessità che gli enti regionali e locali siano associati alle decisioni riguardanti i territori di loro competenza; ritiene urgente prendere in considerazione le decisioni e i divieti adottati dagli Stati membri o dalle regioni, in quanto queste ultime, in un contesto di mercato trasparente per il consumatore, non devono essere esposte ad un vuoto giuridico; evidenzia alcune problematiche, che considera preliminari alla modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio: insufficienza delle norme in vigore relative all'etichettatura dei "prodotti derivati da OGM", insufficienza della procedura di valutazione del rischio e dei controlli, impatto negativo delle coltivazioni OGM sulle colture convenzionali o biologiche e sulle politiche di sviluppo rurale.

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ **ITER PROCEDURALE**

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/7/03483	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Lepage Corinne (ALDE)	Parere del PE in I lettura: T7-0314/2011 (05/07/2011)
Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	14825/10 (sessione 3036 del 14/10/10) 18120/10 (sessione 3061 del 20/12/10) 7689/11 (sessione 3075 del 14/03/11) 11827/11 (sessione 3103 del 21/06/11)	



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento affari e relazioni istituzionali

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung Europa-Angelegenheiten



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione Affari comunitari

	18786/11 (sessione 3139 del 19/12/11) 7478/12 (sessione 3152 del 09/03/12)	
--	---	--



COM (2010) 733

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

<i>Settore:</i>	Agricoltura	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Agricoltura e alimentazione Progetto di atto normativo trasmesso in data 8 febbraio 2011 Progetto di parere del Comitato delle Regioni trasmesso in data 15 novembre 2011	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo
<i>Base giuridica:</i>	Art. 118 e 43 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	10 dicembre 2010	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2011/811) – CDR (CDR/2011/14)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	
<p>SINTESI DELLA PROPOSTA: Propone di aiutare i produttori agricoli nella comunicazione agli acquirenti e ai consumatori delle caratteristiche e delle modalità di produzione dei loro prodotti, al fine di garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto, la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato interno. Le misure contenute sono finalizzate a promuovere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione della politica di sviluppo rurale. Il regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l'identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che indicano o designano in particolare prodotti agricoli aventi: a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto, o b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.</p>		

POSIZIONE DELLE PROVINCE:



SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

il Comitato reputa che la qualità dei prodotti agricoli dell'UE sia uno dei principali valori aggiunti della PAC ed uno dei suoi maggiori punti di forza sui mercati mondiali e quindi che la politica di qualità debba costituire uno degli assi principali della PAC per il periodo successivo al 2013. Chiede che, nell'ambito della PAC futura, si adottino strumenti adatti per rafforzare, promuovere e accompagnare lo sviluppo dei regimi di qualità. Reputa che sia di fondamentale importanza preservare una ripartizione equilibrata dell'attività economica sul territorio dell'Unione europea, basandosi su modelli di sviluppo differenziati e che le zone rurali meno favorite possano mantenere una produzione agricola solo grazie a una differenziazione sui mercati basata sui regimi di qualità esistenti. Per il Comitato un approccio differenziato nei confronti dei mercati agricoli è particolarmente adatto per i prodotti di montagna e per le produzioni locali che potrebbero essere valorizzate nel quadro dei circuiti brevi: per questo reputa che una tutela sotto forma di denominazione "prodotto dell'agricoltura di montagna" contribuirebbe in maniera duratura allo sviluppo economico, all'assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente. Il Comitato raccomanda, sulla scia dei pareri già adottati in materia, di escludere gli OGM dai disciplinari dei marchi ufficiali di qualità e chiede che la tutela internazionale delle indicazioni geografiche venga rafforzata.

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ ITER PROCEDURALE

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: AGRI/7/04858	Commissione competente per il merito: Agricoltura e sviluppo rurale Relatore: García Pérez Iratxe (S&D)	
Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	17836/10 (sessione 3059 del 13/12/10) 8908/11 (sessione 3084 del 14/04/11)	



COM (2011) 525

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 PER QUANTO RIGUARDA L'IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEI BOVINI E CHE SOPPRIME LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE

<i>Settore:</i>	Agricoltura	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Agricoltura e alimentazione Dipartimento politiche sanitarie Progetto di atto normativo trasmesso in data 12 settembre 2011	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Agricoltura Ripartizione Sanità Agenzia provinciale per l'ambiente
<i>Base giuridica:</i>	Art. 43 e 168 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	30 agosto 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2011/1860) – CDR	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	
SINTESI DELLA PROPOSTA: La proposta modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi relativi all'identificazione dei bovini e all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, introducendo anche nuove disposizioni (in particolare relative al termine per l'applicazione dei mezzi di identificazione, all'identificazione di animali provenienti da paesi terzi, all'identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro, alla rimozione o sostituzione dei mezzi di identificazione, alla formazione)		

POSIZIONE DELLE PROVINCE:



SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ ITER PROCEDURALE

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/7/06728	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Auconie Sophie (PPE)	
Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>



COM (2011) 625

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE NORME SUI PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (REGOLAMENTO PAGAMENTI DIRETTI)

COM (2011) 626

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI (REGOLAMENTO OCM UNICA)

COM (2011) 627

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) (REGOLAMENTO SVILUPPO RURALE)

COM (2011) 628

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (REGOLAMENTO ORIZZONTALE)

COM (2011) 629

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RECANTE MISURE PER LA FISSAZIONE DI DETERMINATI AIUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI

COM (2011) 630

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI PER IL 2013

COM (2011) 631

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 IN ORDINE AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO E AL SOSTEGNO AI VITICOLTORI

<i>Settore:</i>	Agricoltura	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Agricoltura e alimentazione Segreteria generale Progetto di atto normativo trasmesso in data 17 novembre 2011	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Agricoltura



<i>Base giuridica:</i>	Art. 43 e 168 TFUE
<i>Procedura:</i>	Ordinaria
<i>Data della proposta:</i>	12 ottobre 2011
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE – CDR (facoltativo)
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE

SINTESI DELLA PROPOSTA:

La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione ha presentato un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020

Le proposte di riforma si basano sulla comunicazione "La PAC verso il 2020" nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precisi della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio.

La PAC del futuro non sarà una politica che provvede solo per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Deve consentire di mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali. Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC sarà rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ ITER PROCEDURALE

Parlamento:

Lavori in Commissione parlamentare:

Plenaria:



Dossier:	Commissione competente per il merito: Agricoltura e sviluppo rurale - Relatori:	
AGRI/7/07515	COM (2011) 625 - Capoulas Santos Luis Manuel (S&D)	
AGRI/7/07522	COM (2011) 626 - Dantin Michel (PPE)	
AGRI/7/07529	COM (2011) 627 - Capoulas Santos Luis Manuel (S&D)	
AGRI/7/07536	COM (2011) 628 - La Via Giovanni (PPE)	
	COM (2011) 629 -	
AGRI/7/07543	COM (2011) 630 - Capoulas Santos Luis Manuel (S&D)	
AGRI/7/07550	COM (2011) 630 - Dorfmann Herbert (PPE)	

Consiglio:	Discussioni:	Approvazione o posizione comune:
COM (2011) 625	16754/11 (sessione 3123 del 14/11/11)	
COM (2011) 626	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 5586/12 (sessione 3140 del 23/01/12)	
COM (2011) 627	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 18708/11 (sessione 3137 del 15/12/11)	
COM (2011) 628	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11)	
COM (2011) 629	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11)	
COM (2011) 630	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11)	
COM (2011) 631	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11)	



COM (2006) 0232

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO E
MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE

<i>Settore:</i>	Ambiente	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Urbanistica e ambiente Agenzia provinciale per la Protezione dell'ambiente Dipartimento Agricoltura e alimentazione Dipartimento Politiche sanitarie Progetto di atto normativo trasmesso in data 13 dicembre 2006 Progetto di parere del Comitato delle Regioni trasmesso in data 18 gennaio 2007	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Sviluppo del territorio Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Agenzia provinciale per l'ambiente Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano Ripartizione Sanità
<i>Base giuridica:</i>	Art. 192 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	22 settembre 2006	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2007/603) – CDR (CDR/2006/321)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
SINTESI DELLA PROPOSTA: La decisione n. 1600/2002/CE che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente prevede tra i suoi obiettivi la tutela delle risorse naturali e l'incentivazione di un utilizzo sostenibile del suolo. La presente proposta di direttiva è finalizzata a proteggere il suolo e preservarne la capacità di svolgere indispensabili funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali. Il testo è fondato sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga". La direttiva proposta contempla, tra l'altro, i seguenti elementi:		



- istituzione di un quadro comune per la difesa del suolo;
- obbligo per i proprietari di terreni di adottare misure di precauzione nei casi in cui si possa presumere che l'utilizzo che fanno del suolo possa ostacolare in maniera rilevante le funzioni svolte dal suolo;
- individuazione delle aree a rischio di erosione, diminuzione di materia organica, salinizzazione, compattazione e smottamenti, e istituzione di programmi nazionali di misure di contrasto di tali fenomeni;
- misure per contenere l'immissione nel suolo di sostanze pericolose;
- istituzione di un inventario dei siti contaminati e di un meccanismo di finanziamento per la bonifica dei siti "orfani", preparazione di un rapporto sullo stato del suolo e formulazione di una strategia nazionale di bonifica dei siti contaminati individuati.

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

Il Comitato delle Regioni ha approvato un parere congiunto sulla Strategia tematica per la protezione del suolo COM (2006) 231 e sulla presente proposta di direttiva. Il Comitato ritiene che, da un punto di vista ambientale, esistano valide ragioni per attuare una politica per il suolo a livello europeo e che una direttiva quale quella proposta dalla Commissione, volta a realizzare un esame della situazione per quanto concerne il degrado del suolo nell'Unione europea e a facilitare l'azione degli Stati membri, possa concretamente contribuire ad una gestione sostenibile del suolo, purchè essa sia caratterizzata da sufficiente flessibilità. Il parere recepisce la preoccupazione delle regioni e degli enti locali per gli oneri amministrativi che il censimento delle aree a rischio, il riesame ogni dieci anni dell'elenco di queste ultime (articolo 6) e la revisione dell'inventario dei siti contaminati (articoli 10 e 11) possono comportare per queste amministrazioni ed auspica che alle autorità interessate non venga imposto alcun obbligo diretto in materia di pulizia e di controllo dei siti contaminati (articolo 13). Il Comitato, inoltre, suggerisce che la Commissione europea definisca un insieme di linee guida, comprendenti misure economicamente vantaggiose, alle quali gli Stati membri possano ispirarsi liberamente per comporre il proprio programma di misure.

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ ITER PROCEDURALE

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/6/40878	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE)	Parere del PE in I lettura: T6-0509/2007 (14/11/2007)
Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	6272/07 (sessione 2785 del 20/02/07) 11130/07 (sessione 2812 del 28/06/2007)	



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento affari e relazioni istituzionali

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung Europa-Angelegenheiten



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione Affari comunitari

	16183/07 (sessione 2842 del 20/12/2007) 13857/08 (sessione 2898 del 20/10/2008) 11259/09 (sessione 2953 del 25/06/2009) 7522/10 (sessione 3022 del 15/03/2010)	
--	---	--



COM (2008) 810
PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

<i>Settore:</i>	Ambiente	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento urbanistica e ambiente Progetto di atto normativo trasmesso in data 12 gennaio 2009 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 5 novembre 2009	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Sviluppo del territorio Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Agenzia provinciale per l'ambiente
<i>Base giuridica:</i>	Art. 192 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	3/12/2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2009/1033) – CDR (CDR/2009/217)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<p>SINTESI DELLA PROPOSTA: Gli obiettivi specifici della proposta di direttiva, che procede ad una revisione della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono: ridurre i costi amministrativi tramite l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi superflui, senza abbassare il livello di tutela dell'ambiente; migliorare l'efficacia e l'attuazione della direttiva garantendo un maggiore rispetto delle disposizioni e riducendo comportamenti opportunistici (il cosiddetto <i>freeriding</i>); ridurre gli impatti sull'ambiente della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE fino a livelli che permettano di ottenere i maggiori benefici per la società.</p>		

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:



Il Comitato conferma l'importanza di una soluzione appropriata delle questioni relative alla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), tenuto conto del considerevole impatto di tali rifiuti sull'ambiente e sulla salute; sottolinea che, nella maggior parte degli Stati membri, sono gli enti regionali e locali ad essere responsabili dell'attuazione della politica dell'UE in materia di gestione dei rifiuti. Esprime soddisfazione per l'iniziativa della Commissione europea volta a rifondere la direttiva e si compiace del fatto che nella proposta si sia tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato nel precedente parere in materia, adottato nel 2000. Richiama l'attenzione sui ritardi accumulati nel recepimento della direttiva RAEE, che non consentono di garantire in tempo utile agli enti regionali e locali e ai produttori indicazioni chiare per la corretta applicazione della normativa; chiede che la nuova direttiva RAEE garantisca che i sistemi di conformità prevedano una compensazione adeguata e continua per gli enti regionali e locali interessati per qualsiasi onere finanziario o amministrativo che dovranno sostenere per attuare tale direttiva.

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ **ITER PROCEDURALE**

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/6/70838	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Florenz Karl-Heinz (PPE)	Parere del PE: T7- 0037/2011 (03/02/2011) Parere del PE (II lettura): T7-0009/2012 (19/01/2012)
Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	7042/09 (sessione 2928 del 02/03/2009) 14361/09 (sessione 2968 del 21/10/2009) 10973/10 (sessione 3021 dell'11/06/2010) 18120/10 (sessione 3061 del 20/12/2010) 7689/11 (sessione 3075 del 14/03/2011)	Approvazione del Consiglio: 13028/11 (sessione 3108 del 19/07/2011)



COM (2011) 370
PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

<i>Settore:</i>	Ambiente	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento urbanistica e ambiente Agenzia provinciale per l'energia Progetto di atto normativo trasmesso in data 11 luglio 2011 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 15 novembre 2011	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Sviluppo del territorio Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Agenzia provinciale per l'ambiente Agenzia CasaClima
<i>Base giuridica:</i>	Art. 194 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	22/6/2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2011/1610) – CDR (CDR/2011/188)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	

SINTESI DELLA PROPOSTA:

La proposta costituisce una priorità strategica del Programma di lavoro della Commissione per il 2011, traducendo in misure vincolanti alcuni aspetti del Piano di efficienza energetica (PEE) adottato nel marzo 2011. Stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di un risparmio del 20% di energia primaria nel 2020 e di gettare le basi per realizzare ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica dopo tale data. Stabilisce inoltre norme atte a rimuovere gli ostacoli e a superare alcune carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia.

La direttiva è incentrata su misure che stabiliscono requisiti per il settore pubblico, sia per quanto riguarda la ristrutturazione di immobili di sua proprietà, sia l'applicazione di norme di efficienza energetica all'acquisto di immobili, prodotti e servizi. La proposta invita inoltre gli Stati membri a definire regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica, impone audit energetici obbligatori e periodici per le grandi imprese e stabilisce una serie di requisiti per le società del settore dell'energia in materia di misurazione e fatturazione. La proposta richiede agli Stati membri di adottare piani nazionali per il riscaldamento e il raffreddamento al fine di valorizzare le potenzialità di generazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e per garantire che le norme di pianificazione territoriale siano conformi a tali disposizioni.



La proposta abroga la direttiva sulla cogenerazione (2004/8/CE) e quella sui servizi energetici (2006/32/CE) che non sono riuscite a sfruttare appieno le potenzialità di risparmio energetico.

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

Il Comitato ricorda l'importanza assoluta del rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e del principio di sussidiarietà nell'applicazione delle misure di efficienza energetica; accoglie con favore la proposta di direttiva e le misure a favore dell'efficienza energetica proposte dalla Commissione al fine di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20 % di energia primaria entro il 2020; ritiene che la proposta di direttiva presenti alcune lacune e carenze, in particolare: - la limitazione dei settori di applicazione delle misure adottate; - il ruolo minore attribuito agli attori regionali e locali; - la mancanza di misure di sensibilizzazione dei cittadini, al di là di quelle adottate per promuovere l'informazione in tempo reale dei consumatori sul loro consumo di energia; - respinge la proposta di imporre al settore pubblico un tasso annuo del 3 % di ristrutturazione degli edifici di sua proprietà e l'acquisto di prodotti, servizi e edifici dalle elevate prestazioni energetiche.

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ **ITER PROCEDURALE**

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ITRE/7/06352	Commissione competente per il merito: Industria, ricerca ed energia Relatore: Turmes Claude (Verts/ALE)	
Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	17398/11 (sessione 3127 del 24/11/11)	



COM (2008) 0396
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PRIVATA EUROPEA (SPE)

<i>Settore:</i>	Mercato interno	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Segreteria generale Dipartimento Affari e relazioni istituzionali Progetto di atto normativo trasmesso in data 11 luglio 2008	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Presidenza, Ufficio affari del gabinetto
<i>Base giuridica:</i>	Art. 352 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Approvazione	
<i>Data della proposta:</i>	25 giugno 2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	

SINTESI DELLA PROPOSTA:

L'iniziativa crea una nuova forma giuridica europea intesa a rafforzare la competitività delle PMI, facilitandone lo stabilimento e il funzionamento nel mercato unico. La proposta di statuto della SPE è adeguata alle esigenze specifiche delle PMI, consentendo agli imprenditori di costituire una SPE basandosi sulle stesse disposizioni di diritto societario, semplici e flessibili, in tutti gli Stati membri. La proposta mira inoltre a ridurre i costi legati al rispetto delle norme relative alla creazione e al funzionamento delle imprese causati dalle disparità tra le regole nazionali vigenti in materia. Non disciplina le questioni inerenti al diritto del lavoro e fiscale, alla contabilità o all'insolvenza della SPE, né si occupa dei diritti ed obblighi contrattuali della SPE o dei suoi azionisti/detentori di quote che siano diversi da quelli derivanti dall'atto costitutivo della SPE.

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):



CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇒ **ITER PROCEDURALE**

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: JURI/6/64736	Commissione competente per il merito: Affari economici e monetari Relatore: Lehne Klaus-Heiner (PPE)	Parere del PE: T6-0094/2009 (10/03/2009)

Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	16577/08 (sessione 2910 del 1/12/2008) 17076/09 (sessione 2982 del 3/12/2009) 10547/11 (sessione 3094 del 30/05/2011)	



COM (2011) 895

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI

COM (2011) 896

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUGLI APPALTI PUBBLICI

<i>Settore:</i>	Mercato interno	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> tutte le strutture Progetto di atto normativo trasmesso in data 17 gennaio 2012	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> tutte le strutture
<i>Base giuridica:</i>	Art. 53.1 e artt. 62 e 114 (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	20 dicembre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento	

SINTESI DELLA PROPOSTA:

La proposta di direttiva sugli appalti e la proposta di nuova direttiva sugli appalti per determinati servizi pubblici, sostituiranno le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo in materia di appalti pubblici dell'Unione europea.

Gli obiettivi principali della proposta sono due:

- Accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo, in materia di appalti. Ciò comporta, in particolare, una semplificazione e una maggior flessibilità dell'attuale normativa in materia di appalti pubblici. Procedure semplificate ed efficienti andranno a vantaggio di tutti gli operatori economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri.
- Far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza energetica e sotto il profilo delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili



per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità.

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇒ **ITER PROCEDURALE**

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier:	Commissione competente per il merito: Mercato interno e protezione dei consumatori	
IMCO/7/08494	COM (2011) 895 - relatore: Marc Tarabella (S&D)	
IMCO/7/08495	COM (2011) 896 – relatore: Marc Tarabella (S&D)	

Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
COM (2011)895	6675/12 (sessione 3147 del 20/02/2012)	
COM (2011)896	6675/12 (sessione 3147 del 20/02/2012)	



COM (2011) 897

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

<i>Settore:</i>	Mercato interno	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> tutte le strutture Progetto di atto normativo trasmesso in data 17 gennaio 2012	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> tutte le strutture
<i>Base giuridica:</i>	Art. 53.1 e artt. 62 e 114 (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	20 dicembre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento	

SINTESI DELLA PROPOSTA:

L'aggiudicazione di concessioni di lavori è disciplinata da un numero limitato di disposizioni del diritto derivato UE, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi generali del TFUE. Tale carenza provoca gravi distorsioni nel mercato interno, limitando l'accesso delle imprese europee, in particolare delle piccole e medie imprese, alle opportunità economiche offerte dai contratti di concessione. La mancanza di certezza giuridica è fonte di inefficienze e l'iniziativa ha lo scopo di ridurre l'incertezza che grava sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, a vantaggio di autorità pubbliche e operatori economici.

La proposta fornisce una definizione più precisa dei contratti di concessione e si basa sulle vigenti disposizioni in materia di concessioni di lavori pubblici adeguatamente modificate e integrate da una serie di disposizioni specifiche. Estende a tutte le concessioni di servizi la maggior parte degli obblighi attualmente previsti in materia di aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici. Inoltre introduce una serie di requisiti concreti e più precisi, applicabili alle diverse fasi del processo di aggiudicazione sulla base dei principi del trattato, nell'interpretazione che ne offre la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La proposta precisa i casi in cui i contratti stipulati tra amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni.

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:



SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ **ITER PROCEDURALE**

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: IMCO/7/08518	Commissione competente per il merito: Mercato interno e protezione dei consumatori Relatore: Philippe Juvin (PPE)	
Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	6675/12 (sessione 3147 del 20/02/2012)	



COM (2011) 615

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI COMUNI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, SUL FONDO DI COESIONE, SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA COMPRESI NEL QUADRO STRATEGICO COMUNE E DISPOSIZIONI GENERALI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE EUROPEO E SUL FONDO DI COESIONE, E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

<i>Settore:</i>	Politica regionale	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Innovazione e I.C.T. Dipartimento politiche sociali e del lavoro Dipartimento agricoltura e alimentazione Progetto di atto normativo trasmesso in data 25 ottobre 2011	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Affari Comunitari Ripartizione Famiglia e politiche sociali Ripartizione Agricoltura
<i>Base giuridica:</i>	Art. 177 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	6 ottobre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE - CDR	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	

SINTESI DELLA PROPOSTA:

Nella proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione ha deciso che la politica di coesione deve restare un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario. Ha peraltro proposto importanti modifiche sul modo in cui la politica di coesione deve essere definita ed implementata. Tra gli elementi fondamentali della proposta si segnala: concentrazione delle risorse su un piccolo numero di priorità meglio collegate alla strategia Europa 2020, maggiore attenzione ai risultati, monitoraggio dei progressi nel raggiungimento degli obiettivi concordati, utilizzo dei meccanismi di condizionalità e semplificazione delle procedure. La proposta di regolamento istituisce una serie di norme comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Il pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è volto a rilanciare attraverso il sostegno agli investimenti la crescita e l'occupazione in Europa



e, oltre a quella in esame, comprende anche le seguenti proposte:

- tre regolamenti specifici per il FERS (COM(2011) 614), il FSE (COM (2011) 607) e il Fondo di coesione (COM (2011) 612);
- due regolamenti concernenti l'obiettivo cooperazione territoriale europea (COM (2011) 611) e il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM (2011) 610);
- due regolamenti sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 608) e sul Programma per il cambiamento sociale e l'innovazione (COM (2011) 609)

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ ITER PROCEDURALE

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: REGI/7/07479	Commissione competente per il merito: sviluppo regionale Relatore: van Nistelrooij Lambert (PPE) / Krehl Constanze Angela (S&D)	

Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	18720/11 (sessione 3138 del 16/12/2011)	



COM (2008) 426

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LE PERSONE
INDIPENDENTEMENTE DALLA RELIGIONE O LE CONVINZIONI PERSONALI, LA DISABILITÀ, L'ETÀ O L'ORIENTAMENTO SESSUALE

<i>Settore:</i>	Politiche sociali – parità di trattamento	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento affari e relazioni istituzionali Progetto di atto normativo trasmesso in data 2 ottobre 2008 Progetto di parere del Comitato delle Regioni trasmesso in data 18 maggio 2009	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Presidenza, Ufficio affari del gabinetto Ripartizione Famiglia e politiche sociali Consigliera di parità Dott.ssa Simone Wasserer Assessore Dott. Ing. Roberto Bizzo
<i>Base giuridica:</i>	Art. 19 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Approvazione	
<i>Data della proposta:</i>	2 luglio 2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2009/49) – CDR (CDR/2008/321)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
SINTESI DELLA PROPOSTA: La proposta mira ad attuare il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. Istituisce un quadro per il divieto della discriminazione fondata su tali motivi e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione. La proposta completa l'attuale quadro normativo CE, applicabile alla sfera lavorativa e alla formazione professionale, che vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale		

POSIZIONE DELLA PROVINCIA:

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

Il Comitato appoggia il rinnovato impegno della Commissione a presentare nuove proposte per l'applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendente-



mente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e sottolinea che ciò deve basarsi sul riconoscimento e sul rispetto dei valori fondamentali condivisi a livello europeo. Rammenta che è necessario estendere la protezione contro la discriminazione a tutti i motivi di discriminazione enunciati all'articolo 13 del Trattato CE. Ribadisce che l'integrazione orizzontale della parità può essere realizzata soltanto attraverso un reale coinvolgimento degli enti regionali e locali, che sono i principali fornitori di servizi pubblici, in particolare nei settori della salute, dei servizi sociali e dell'istruzione, e hanno quindi un ruolo chiave nell'individuare e nel rendere disponibili informazioni sulle necessità dei gruppi di persone vulnerabili man mano che queste si manifestano. Ritiene che l'integrazione orizzontale della parità e la non discriminazione nella società in generale possano essere realizzate solo attraverso iniziative comuni con la società civile e con politiche di integrazione a tutti i livelli di governo.

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ **ITER PROCEDURALE**

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: LIBE/6/65317	Commissione competente per il merito: Libertà civili, giustizia e affari interni Relatore: Buitenweg Kathalijne Maria (Verdi/ALE)	Parere del PE: T6-0211/2009 (02/04/2009)

Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	13405/08 (sessione 2893 del 2/10/2008) 16825/08 (sessione 2916 del 16/12/2008) 9721/2/2009 (sessione 2947 del 08/06/2009) 16611/2009 (sessione 2980 del 30/11/2009) 10560/10 (sessione 3019 del 7/6/2010) 17323/10 (sessione 3053 del 6/12/2010) 11574/11 (sessione 3099 del 17/6/2011) 17943/11 (sessione dell'1-2/12/2011)	



COM (2008) 637

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 92/85/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DI MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

<i>Settore:</i>	Politiche sociali – parità di trattamento	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento politiche sociali e del lavoro Progetto di atto normativo trasmesso in data 21 ottobre 2008	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Lavoro Ripartizione Sanità Assessore Dott. Ing. Roberto Bizzo
<i>Base giuridica:</i>	Artt. 153/157 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	3 ottobre 2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2009/882) - CDR	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	

SINTESI DELLA PROPOSTA:

Il Consiglio europeo del marzo 2006 ha sottolineato la necessità di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per ottenere la crescita economica, la prosperità e la competitività ed ha promosso il patto europeo per la parità tra uomini e donne. Nel dicembre 2007 il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare il quadro giuridico inerente la conciliazione tra vita professionale e vita privata e l'eventuale necessità di un suo miglioramento.

La proposta ha lo scopo di migliorare la protezione offerta alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, modificando la direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In particolare, la proposta estende la durata minima del congedo di maternità da 14 a 18 settimane, per consentire alla lavoratrice di riprendersi dai postumi del parto e per facilitare il ritorno sul mercato del lavoro al termine del congedo di maternità. La direttiva migliora i diritti in materia di occupazione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, contribuendo a conciliare vita professionale, privata e familiare.

POSIZIONE DELLE PROVINCE:



SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

CONFERENZA STATO-REGIONI:

⇨ ITER PROCEDURALE

Parlamento:	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: FEMM/6/68375	Commissione competente per il merito: Diritti della donna ed uguaglianza di genere Relatore: Estrela Edite (S&D)	Parere del PE: T7-0373/2010 (20/10/2010)

Consiglio:	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	6854/09 (sessione 2930 del 9/03/2009) 9721/2/2009 (sessione 2947 del 08/06/2009) 17323/10 (sessione 3053 del 6/12/2010) 11574/11 (sessione 3099 del 17/06/2011) 17943/11 (sessione 3131 del 1-2/12/2012)	



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento affari e relazioni istituzionali

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung Europa-Angelegenheiten



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione Affari comunitari



ATTUAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Segnalazione novità

NUOVE DIRETTIVE DI INTERESSE PROVINCIALE

AGRICOLTURA	45
AMBIENTE CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE	45

DIRETTIVA	TERMINE DI RECEPIMENTO	SETTORE	OGGETTO	OSSERVAZIONI
AGRICOLTURA				
Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di Oryza sativa	31 maggio 2012	• Agricoltura/ Armonizzazione delle legislazioni e polizia sanitaria / Settore fitosanitario	• Modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali	• Trasmesso a – Dipartimento Agricoltura e alimentazione
AMBIENTE CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE				
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e pri-	-	• Ambiente, consumatori e tutela della salute / Ambiente / Questioni generali e	• Codifica - per motivi di chiarezza e di razionalizzazione - la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione	• Trasmesso a – Dipartimento Urbanistica e ambiente



DIRETTIVA	TERMINE DI RECEPIMENTO	SETTORE	OGGETTO	OSSERVAZIONI
vati		programmi	dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati che ha subito diverse e sostanziali	– Agenzia provinciale protezione ambiente
Direttiva 2012/2/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame come principi attivi nell'allegato I della direttiva	31 gennaio 2013	<ul style="list-style-type: none">• Ambiente, consumatori e tutela della salute / Tutela della salute	<ul style="list-style-type: none">• Modifica la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	<ul style="list-style-type: none">• Trasmesso a<ul style="list-style-type: none">– Dipartimento Politiche sanitarie
Direttiva 2012/3/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bendiocarb come principio attivo nell'allegato I della direttiva	31 gennaio 2013	<ul style="list-style-type: none">• Ambiente, consumatori e tutela della salute / Ambiente / Inquinamento e perturbazioni ambientali / Protezione e gestione delle acque	<ul style="list-style-type: none">• Modifica la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	<ul style="list-style-type: none">• Trasmesso a<ul style="list-style-type: none">– Dipartimento Politiche sanitarie– Dipartimento Urbanistica e ambiente– Agenzia provinciale protezione ambiente



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento affari e relazioni istituzionali

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung Europa-Angelegenheiten



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione Affari comunitari

DIRETTIVE MONITORATE RECEPITE

- *Nessuna novità da segnalare*



Monitoraggio dei processi di recepimento delle direttive dell'Unione europea

SCHEMA RIASSUNTIVA PROCESSI DI RECEPIMENTO MONITORATI

AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE	48
ENERGIA	49
POLITICA DEI TRASPORTI	49

DIRETTIVA	TERMINE RECEPIMENTO	MODALITA RECEPIMENTO		OSSERVAZIONI
		RECEPIMENTO PROVINCIALE	RECEPIMENTO STATALE	
AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE				
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	14 dicembre 2011		Legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge Comunitaria 2010, art. 20	⇒ SCHEMA
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del	7 gennaio 2013			⇒ SCHEMA



DIRETTIVA	TERMINE RECEPIMENTO	MODALITA RECEPIMENTO		OSSERVAZIONI
		RECEPIMENTO PROVINCIALE	RECEPIMENTO STATALE	
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)			d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)	
ENERGIA				
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	9 luglio 2012		d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)	⇒ SCHEDA
POLITICA DEI TRASPORTI				
Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture	16 ottobre 2013		d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)	⇒ SCHEDA



SCHEDE ANALITICHE DEI PROCESSI DI RECEPIMENTO

[Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi](#)

Settore:	AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE
Strutture provinciali interessate (Provincia autonoma di Trento):	Dipartimento Agricoltura e alimentazione - Dipartimento Urbanistica e ambiente Dipartimento Politiche sanitarie - Dipartimento Risorse forestali e montane

SINTESI DELLA DIRETTIVA:

La direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendo i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. Ai fini della sua attuazione, oltre a disposizioni puntuali relative a formazione, vendita di pesticidi, informazione e sensibilizzazione, di pratiche ed usi specifici, di indicatori di rischio, la direttiva prevede che gli Stati membri predispongano (art. 4) entro il 14 dicembre 2012 piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione, gli Stati membri devono tenere conto dell'impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati.

POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)

⇨ ITER PROCEDURALE STATALE

Disegno di legge: d.d.l. S. 2322B/C. 4059 - Legge comunitaria 2010

Conferenza Stato-Regioni: 8 luglio 2010 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge)

RECEPITA:

Legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge Comunitaria 2010, art. 20

⇨ ITER PROCEDURALE PROVINCIALE

--



[Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali \(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento\)](#)

Settore:	AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE
Strutture provinciali interessate (Provincia autonoma di Trento):	Dipartimento Urbanistica e ambiente Agenzia provinciale protezione ambiente

SINTESI DELLA DIRETTIVA:

La direttiva modifica precedenti direttive comunitarie e procede alla loro rifusione, per ragioni di chiarezza, stabilendo norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali. Fissa inoltre norme intese a evitare o ridurre le emissioni delle attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso

POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)

⇒ **ITER PROCEDURALE STATALE**

Disegno di legge: d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)

Conferenza Stato-Regioni: 27 luglio 2011 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge)

RECEPITA:

⇒ **ITER PROCEDURALE PROVINCIALE**

--



[Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia](#)

Settore:	ENERGIA
Strutture provinciali interessate (Provincia autonoma di Trento):	Dipartimento Urbanistica e ambiente Agenzia provinciale per l'energia Dipartimento Edilizia pubblica e trasporti

SINTESI DELLA DIRETTIVA:

La direttiva modifica e rifonde in un nuovo testo la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici ed ha lo scopo di chiarire, rafforzare ed ampliare il campo di applicazione, nonché di ridurre le notevoli differenze tra le pratiche in uso negli Stati membri in tale settore. Le disposizioni della direttiva disciplinano la gestione del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione degli edifici nuovi ed esistenti, residenziali e non residenziali.

POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)

⇒ **ITER PROCEDURALE STATALE**

Disegno di legge: d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)

Conferenza Stato-Regioni: 27 luglio 2011 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge)

RECEPITA:

⇒ **ITER PROCEDURALE PROVINCIALE**

In corso adeguamento D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.



[Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture](#)

Settore:	POLITICA DEI TRASPORTI
Strutture provinciali interessate (Provincia autonoma di Trento):	Dipartimento Protezione civile e infrastrutture Dipartimento Edilizia pubblica e trasporti

SINTESI DELLA DIRETTIVA:

Modifica la direttiva 1999/62/CE al fine di incoraggiare gli Stati membri ad applicare tariffe differenziate per migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali del trasporto stradale di merci. Intende istituire un quadro che consenta agli Stati membri di calcolare e differenziare i prezzi dei pedaggi in funzione dei costi dell'inquinamento dovuto al traffico e della congestione in un modo compatibile con il mercato interno

POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)

⇒ **ITER PROCEDURALE STATALE**

Disegno di legge: d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)

Conferenza Stato-Regioni: 27 luglio 2011 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge)

RECEPITA:

⇒ **ITER PROCEDURALE PROVINCIALE**

--



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento affari e relazioni istituzionali

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung Europa-Angelegenheiten



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione Affari comunitari



SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Segnalazione novità

AMBIENTE CONSUMATORI TUTELA DELLA SALUTE	55
LIBERTÀ DI STABILIMENTO	59
POLITICA SOCIALE	61
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	62

SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
AMBIENTE CONSUMATORI TUTELA DELLA SALUTE		
Corte di giustizia 14 febbraio 2012 (C – 204/09)	Accesso del pubblico all'informazione ambientale	Domanda di pronuncia pregiudiziale Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus –Direttiva 2003/4/CE – Accesso alle informazioni in materia ambientale – Organismi o istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze legislative – Riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche – Condizione secondo la quale tale riservatezza deve essere prevista dal diritto “L'articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare come autorità pubbliche «gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze (...) legislative» può applicarsi ai ministeri in quanto essi partecipino al procedimento legislativo, segnatamente mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri, e che tale facoltà non è subordinata all'osservanza delle condizioni enunciate all'articolo 2, punto 2, secondo comma, seconda frase, di tale direttiva. L'articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
		<p>da tale disposizione agli Stati membri di non considerare come autorità pubbliche gli organismi e le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze legislative non può più essere esercitata una volta concluso il procedimento legislativo di cui trattasi.</p> <p>L'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, secondo cui la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche deve essere prevista dal diritto, può essere considerata soddisfatta allorché esiste, nel diritto nazionale dello Stato membro interessato, una norma che dispone, in modo generale, che la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche costituisce un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da tali autorità, purché il diritto nazionale determini chiaramente la nozione di deliberazione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare."</p>
Corte di giustizia 16 febbraio 2012 (C – 182/10)	Valutazione impatto ambientale	<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale</p> <p>Valutazione dell'impatto ambientale di progetti – Nozione di "atto legislativo" – Valore e portata delle precisazioni fornite dalla Guida all'applicazione della Convenzione di Aarhus – Autorizzazione di un progetto in assenza di un'adeguata valutazione del suo impatto ambientale – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso – Direttiva "habitat" – Piano o progetto che pregiudica l'integrità del sito – Motivo imperativo di rilevante interesse pubblico</p> <p>"Sebbene, ai fini dell'interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, si possa prendere in considerazione la Guida all'applicazione di detta Convenzione, tuttavia detta Guida non ha alcuna forza vincolante ed è priva della portata normativa propria delle disposizioni della citata Convenzione.</p> <p>L'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, con-</p>



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
		<p>cernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dai rispettivi ambiti di applicazione di tali disposizioni soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi delle citate disposizioni siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare se tali due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell'atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dai rispettivi ambiti di applicazione di detta Convenzione e di detta direttiva, come modificata.</p> <p>Gli articoli 3, paragrafo 9, e 9, paragrafi 2-4, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e l'articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none">- qualora un progetto rientrante nell'ambito di applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest'ultimo, dei requisiti stabiliti all'articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva, come modificata, deve poter essere sottoposta, in base alle norme procedurali nazionali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, e- nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell'ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
		<p>L'articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che non prescrivono che la decisione stessa contenga le ragioni per le quali l'autorità competente ha deciso che essa era necessaria. Tuttavia, nell'ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l'autorità amministrativa competente ha l'obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.</p> <p>L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che non consente a un'autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa.</p> <p>L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che la realizzazione di un'infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, ai sensi di detta disposizione, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudica l'integrità del sito in causa.”</p>
Corte di giustizia 28 febbraio 2012 (C – 41/11)	Direttiva 2001/42/CE (valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)	Domanda di pronuncia pregiudiziale Tutela dell'ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Articoli 2 e 3 – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Piano o programma – Omessa valutazione ambientale preventiva – Annullamento di un piano o programma – Possibilità di mantenere gli effetti del piano o programma – Presupposti “Quando un giudice nazionale è investito, sul fondamento del proprio diritto nazionale, di un ricorso diretto all'annullamento di un atto nazionale costituente un «piano» o «programma» ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
		<p>piani e programmi sull'ambiente, e constata che un tale «piano» o «programma» è stato adottato in violazione dell'obbligo stabilito da detta direttiva di procedere a una valutazione ambientale preventiva, detto giudice è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, previsti dal proprio diritto nazionale al fine di rimediare all'omissione di una tale valutazione, ivi compresi l'eventuale sospensione o l'eventuale annullamento del «piano» o «programma» impugnato. Tuttavia, tenuto conto delle specifiche circostanze del procedimento principale, il giudice remittente potrà eccezionalmente essere autorizzato ad applicare la disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">– tale atto nazionale costituisca una misura di trasposizione corretta della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque d[a]ll'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;– l'adozione e l'entrata in vigore del nuovo atto nazionale che contiene il programma di azione ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva non consentano di evitare gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente che discendono dall'annullamento dell'atto impugnato;– a seguito dell'annullamento di detto atto impugnato venga a crearsi, quanto alla trasposizione della direttiva 91/676, un vuoto giuridico che sarebbe ancor più nocivo per l'ambiente, nel senso che tale annullamento si tradurrebbe in una minor protezione delle acque contro l'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, risultando, così, in contrasto addirittura con l'obiettivo essenziale di detta direttiva, e– il mantenimento eccezionale degli effetti di un tale atto valga solo per il lasso di tempo strettamente necessario all'adozione delle misure in grado di rimediare all'irregolarità constatata.”
LIBERTÀ DI STABILIMENTO		
Corte di giustizia 16 febbraio 2012 (C – 72 e 77/10)	Giochi d'azzardo	Domanda di pronuncia pregiudiziale Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell'Unione nell'attribuzione delle concessioni – Attribu-



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
		<p>zione di 16 300 concessioni supplementari – Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza – Principio di certezza del diritto – Protezione dei titolari delle concessioni precedenti – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse – Ammissibilità – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione – Divieto da parte della normativa nazionale – Ammissibilità</p> <p>“Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.</p> <p>Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.</p> <p>Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.”</p>



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
POLITICA SOCIALE		
Corte di giustizia 24 gennaio 2012 (C – 282/10)	Direttiva 2003/88/CE (diritto alle ferie)	<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Condizione di costituzione del diritto imposta da una normativa nazionale – Assenza del lavoratore – Durata delle ferie in funzione del tipo di assenza – Normativa nazionale contraria alla direttiva 2003/88 – Ruolo del giudice nazionale “L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento. Spetta al giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l’articolo L. 223-4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un’interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro. Se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l’effetto diretto dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Qualora il giudice nazionale non possa raggiungere il risultato perseguito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe tuttavia avvalersi della sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90) per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in con-</p>



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
Corte di giustizia 26 gennaio 2012 (C – 586/10)	Direttiva 1999/70/CE (lavoro a tempo determinato)	<p>gedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.”</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro successivi a tempo determinato – Ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo di contratti siffatti – Normativa nazionale che giustifica il ricorso a contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea – Necessità permanente o ricorrente di personale sostitutivo – Considerazione di tutte le circostanze sottese al rinnovo di contratti successivi a tempo determinato</p> <p>“La clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che l'esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale, può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva ai sensi di detta clausola. Il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente, se non addirittura permanente, e che si possa provvedere a tali sostituzioni anche attraverso l'assunzione di dipendenti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato non comporta l'assenza di una ragione obiettiva in base alla clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro, né l'esistenza di un abuso ai sensi di tale clausola. Tuttavia, nella valutazione della questione se il rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia giustificato da una ragione obiettiva siffatta, le autorità degli Stati membri, nell'ambito delle loro rispettive competenze, devono prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, compresi il numero e la durata complessiva dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.”</p>
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE		



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
Corte di giustizia 16 febbraio 2012 (C – 360/10)	Diritto di autore	<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale Società dell'informazione – Diritto di autore – Internet – Prestatore di servizi di hosting – Trattamento delle informazioni memorizzate su una piattaforma di rete sociale in linea – Predisposizione di un sistema di filtraggio di tali informazioni al fine di impedire la messa a disposizione di file che ledono i diritti d'autore – Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni memorizzate</p> <p>“Le direttive:</p> <ul style="list-style-type: none">– 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);– 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e– 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio: <ul style="list-style-type: none">– delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;– che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;– a titolo preventivo;– a spese esclusive del prestatore, e– senza limiti nel tempo, <p>idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d'autore.”</p>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento affari e relazioni istituzionali

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung Europa-Angelegenheiten



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione Affari comunitari